



0000137/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*COMUNIONE E
CONDOMINIO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 4039/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 137

Dott. VINCENZO MAZZACANE

- Presidente -

Rep. C/

Dott. LINA MATERA

- Rel. Consigliere -

Ud. 27/10/2015

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Consigliere -

PU

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4039-2011 proposto da:

MEG X , domiciliata in
ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE ex
lege, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO
MAGLIARISI;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA X

elettivamente domiciliato in ROMA P.zza CAVOUR presso
la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato FAUSTO CURATOLO;

Lindhote

2015

2050

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1246/2010 del TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, depositata il 01/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/10/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Lina

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17-10-2006 il Condominio di via Ruggiero Settimo n. 35 in Caltanissetta conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta MEG , chiedendo che venisse disposta la cessazione di ogni comportamento da cui potessero derivare immissioni di odori oltre la normale tollerabilità.

Con sentenza in data 19-7-2007 il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia della convenuta, accoglieva la domanda attrice, condannando la M alla rifusione delle spese di lite.

La M proponeva appello avverso la predetta decisione, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo, effettuata con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. Essa deduceva che nel procedimento notificatorio era stato commesso un errore sulla reale identità del destinatario; che la convenuta, dopo aver ricevuto il prescritto avviso, si era comunque recata presso l'ufficio postale, ove però l'addetto allo sportello, nel rilevare che destinatario della cartolina era persona recante un nome diverso da quella che ne chiedeva la consegna, aveva rifiutato di consegnare la busta contenente l'atto di citazione. L'appellante sosteneva di non aver potuto esercitare, a causa di tale nullità, il proprio diritto di difesa, e di essere venuta a conoscenza

L. M. M. M.

dell'esistenza del procedimento solo al momento della notifica della sentenza di primo grado.

Con sentenza in data 1-12-2010 il Tribunale di Caltanissetta, nel rilevare che l'inesatta indicazione del nome della destinataria, contenuta nella sola raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., non aveva inciso sulla validità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso MEG
, sulla base di tre motivi.

Il Condominio di via X in Caltanissetta
ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica dell'atto di citazione di primo grado effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., benchè nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa fosse stato indicato un nominativo diverso da quello del destinatario (ME anzichè MEG).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'affermazione secondo cui nessuna lesione del diritto costituzionale di difesa era stata posta in essere a seguito dell'invio della raccomandata contenente la comunicazione

L. Napolitano

del deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale, con l'indicazione errata del suo destinatario.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 160 c.p.c., che sancisce la nullità della notificazione nel caso in cui il destinatario sia incerto ovvero non siano state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.

I tre motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi che, essendo stati denunciati degli *errores in procedendo*, la Corte ha il potere di procedere all'esame diretto degli atti di causa, prescindendo dalla motivazione adottata sul punto dal giudice di merito.

Ciò posto, si rileva che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario,

L. Luchetti

con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

Nella specie, è pacifico che l'erronea indicazione del nome del destinatario riguarda esclusivamente la raccomandata informativa, e non anche gli altri atti del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. (deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione).

Tanto premesso, si rammenta che, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3-2014 n. 6352).

Nel caso in esame, essendo stato affisso sulla porta dell'abitazione della convenuta l'avviso dell'eseguito deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale, ed avendo la stessa

L. L. L. L. L.

ricorrente dato atto, a pag. 2 del ricorso, della inesistenza di altri condomini di cognome M nel Condominio di via X di Caltanissetta, deve ritenersi che l'errata indicazione, nella raccomandata informativa, del nome di battesimo della destinataria (ME anzichè MEG), non era tale da rendere impossibile alla convenuta di rendersi conto di essere l'effettiva destinataria della notifica.

Dall'esame degli atti, d'altro canto, si evince chiaramente che in un primo momento la cartolina di ricevimento della raccomandata dell'avviso di deposito era stata firmata dalla M, e sulla stessa era stato apposto dall'addetto il timbro dell'ufficio postale con la relativa data; e che firma e timbro sono stati successivamente cancellati a penna.

Tali emergenze rendono poco plausibile la tesi della ricorrente, secondo cui l'addetto dell'ufficio postale presso cui essa si era recata a ritirare l'atto, essendosi avveduto della non corrispondenza del suo nominativo con quello indicato sull'avviso di ricevimento, avrebbe rifiutato la consegna dell'atto e cancellato la firma e il timbro precedentemente apposti. Rientra, infatti, nella comune esperienza che il funzionario dell'ufficio postale verifichi prima della consegna l'identità della persona e solo dopo faccia sottoscrivere la ricevuta; sicchè appare ben più verosimile ritenere, in conformità del giudizio espresso dal giudice di appello, che sia

Libanatore

stata proprio la M , una volta accortasi dell'errore, a rifiutare il ritiro dell'atto e a restituirlo al dipendente delle Poste, chiedendogli di cancellare o cancellando direttamente la propria sottoscrizione e il timbro postale.

Deve escludersi, pertanto, che il dedotto errore materiale abbia inciso sulla ritualità della notificazione dell'atto di citazione; con la conseguenza che il procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è validamente perfezionato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta, nella cui sfera di conoscibilità il predetto atto è pervenuto.

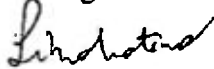
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27-10-2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 08 GEN. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI